

n. 13 del 28/2/23

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

Il Parco Archeologico di Pompei con sede in Pompei, via Plinio n. 26, nella persona del Direttore Generale pro tempore, Gabriel Zuchtriegel, d'ora in poi denominato anche "PAP"

E

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (E.N.S.) APS - ETS, Sezione Provinciale di Napoli, con sede in Piazza Nolana n. 13, C.F. 04928591009, nella persona del Presidente Provinciale e legale rappresentante pro tempore Elvira Sepe, d'ora in poi denominato "E.N.S. Napoli"

di seguito anche denominate congiuntamente come "Parti".

Visto

- - il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) "Codice per i beni culturali e del paesaggio" (di seguito "Codice") e ss.mm.ii, e in particolare:
- - l'art. 118 secondo cui Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- - l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- - gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- - il D.P.C.M. del 29.08.2014, n.171 e ss.mm.ii, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'"organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- - il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208";
- - il Decreto Ministeriale - Repertorio Decreti n. 15 - del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di "adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...";

- - il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 (entrato in vigore il 5/02/2020) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance il Dpcm 169/2020;

- - l'art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi" (lett. g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett. h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett. i);

Premesso che

- in data 20.07.2018 è stato sottoscritto tra PAP e E.N.S. un protocollo d'intesa con una durata fino al 31.12.2019;
- a causa dell'emergenza epidemiologica, che ha impedito la realizzazione di diverse attività tra cui quelle previste nel succitato protocollo d'intesa, le parti non hanno provveduto al suo rinnovo;
- allo stato attuale, invece, le attività di cui al predetto protocollo d'intesa possono essere nuovamente realizzate e la volontà di addivenire alla stipula di un nuovo accordo tra le parti è stato a più riprese ribadito, in ogni forma;

Considerato che

- il PAP è un Istituto del MIC dotato di autonomia speciale;
- l'E.N.S. Napoli è associazione periferica dell'organo nazionale E.N.S., Ente Morale, preposto per legge alla rappresentanza e tutela delle persone sorde in Italia;
- l'E.N.S. è un'Associazione di Promozione Sociale, iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
- l'E.N.S. è Ente Morale ai sensi delle Leggi 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 698;
- l'E.N.S. ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 9.5.1979, n. 125);
- l'E.N.S. è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- l'E.N.S. è iscritto nel registro delle persone giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
- l'E.N.S. è iscritto nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- l'E.N.S. come da art. 4 comma f dello Statuto "promuove ed attua iniziative in favore dei sordi e/o degli associati, anche mediante la creazione di apposite

strutture operative, nonché in base a specifiche convenzioni e/o protocolli con pubbliche amministrazioni, società e/o gli organismi competenti, pubblici e/o privati";

- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- è necessario il perseguimento di azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle aree archeologiche ed alle mostre, sia per gli eventi, ivi incluse le visite guidate;
- tra i fini istituzionali del Parco Archeologico, vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali;
- uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni, e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
- è opportuno per il Parco favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
- sussiste la compatibilità dell'uso con il decoro dei Siti di pertinenza del PAP;
- sussiste la legittimità e (essendo gratuita) la convenienza economica per il Parco Archeologico di Pompei di stipulare il presente Protocollo d'Intesa;
- con Delibera n. 26/2022 l'E.N.S., sez. prov. Di Napoli, ha deliberato la stipula del presente accordo, previa ratifica da parte dell'Ente nazionale;
- con Delibera n. 23/2022, l'E.N.S., Consiglio Regionale della Campania, ha provveduto alla ratifica della predetta Delibera.

Tutto ciò visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

ART. 2 FINALITA'

Il Presente Protocollo di Intesa stipulato tra l'E.N.S. Napoli e il Parco è finalizzato a:

- garantire ai cittadini sordi la possibilità di accesso e fruizione del patrimonio archeologico offerto dal Parco;
- avvicinare i visitatori sordi al patrimonio archeologico del Parco;
- favorire, in accordo con il PAP, percorsi formazione/informazione per gli associati ENS individuati quali accompagnatori esperti per persone sorde nel sito archeologico;
- partecipare ad iniziative di valorizzazione organizzate dal Parco;

- diffondere corrette informazioni sulle condizioni di accessibilità del bene culturale e sulle modalità di fruizione;
- sviluppare idonee modalità di accoglienza e relazione con le persone sorde; impegnarsi a garantire la presenza di esperti che siano in grado di spiegare le opere e gli itinerari alle persone sorde presenti nel Parco;
- diffondere e promuovere l'immagine delle Parti anche mediante pubblicizzazione sul territorio locale e nazionale delle attività culturali svolte.

ART. 3

IMPEGNI DI CARATTERE GENERALE

Le Parti assumono sin da ora alcuni impegni di seguito specificati, nell'ambito delle rispettive competenze. di seguito specificate:

In particolare:

- L'ENS di Napoli individuerà n. 4 associati che saranno opportunamente informati dal personale esperto del Parco o da soggetti all'uopo individuati, per ottenere le nozioni sul patrimonio archeologico del sito ed essere in grado di svolgere il supporto di guida per visitatori sordi; l'ENS renderà disponibile per tali attività idonei interpreti LIS, con oneri a suo carico;
- Il Parco si impegnerà a mettere a disposizione dei 4 associati ENS soggetti qualificati alla corretta illustrazione ed informazione sul patrimonio archeologico secondo un calendario definito tra le parti, con oneri a suo carico;
- L'ENS si impegna a trasmettere con congruo anticipo al Parco ed agli uffici biglietteria secondo le modalità trasmesse dal referente dell'accessibilità l'elenco delle persone sorde che parteciperanno alla visita;
- L'ENS di Napoli si farà carico dell'organizzazione di n. 6 visite guidate al PAP per l'anno 2022 e n. 12 per l'anno 2023 da parte di gruppi di persone sorde secondo un calendario preventivamente concordato con il Parco. Le visite si svolgeranno per gruppi accompagnati dai soggetti qualificati alla corretta illustrazione ed informazione sul patrimonio archeologico associati ENS di cui ai punti precedenti e dal personale esperto del Parco o da soggetti all'uopo individuati. Gli eventuali oneri relativi allo svolgimento delle visite saranno a carico del Parco.
- Il Parco renderà disponibile sul sito istituzionale le informazioni per visite da parte di persone sorde e una casella email attraverso la quale l'ENS gestirà l'organizzazione e la prenotazione delle visite
- L'ENS si impegna a sottoporre al Parco preventivamente per approvazione ogni tipo di attività finalizzata alla pubblicizzazione delle iniziative previste all'interno del presente documento

ART. 4

ADESIONE

L'adesione al presente Protocollo d'Intesa è volontaria, gratuita e libera.

ART. 5

DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Il presente Protocollo di Intesa ha durata dalla sottoscrizione per due anni.
Alla scadenza dovrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

**ART. 6
RECESSO**

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere in qualunque momento dal presente Protocollo d'Intesa dandone comunicazione scritta all'altra Parte con raccomandata A/R o PEC con preavviso di un (1) mese.

**ART.7
REFERENTI**

Il Parco nomina quale referente l'arch. Arianna Spinosa, funzionario architetto responsabile dell'Ufficio Accessibilità del Parco Archeologico di Pompei.
L'ENS nomina quale referente la sig.ra Elvira Sepe;

**ART. 8
TUTELA DEI DATI PERSONALI**

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento dei dati.

**ART.9
DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI**

Le parti concordano che qualsiasi attività finalizzata alla pubblicazione di iniziative, a notizie, promozioni e quant'altro, relativa alle attività del presente protocollo dovrà essere sottoposta al referente del PAP per la preventiva autorizzazione.

**Art. 10
RIPRESE AUDIO VIDEO**

La ENS assicurerà che eventuali riprese video e/o audio delle attività verranno effettuate esclusivamente allo scopo di documentazione e archivio della ENS stessa, ovvero alla diffusione via internet e alle trasmissioni radiotelevisive per servizi giornalistici e per attività promozionali, nel rispetto del diritto di cronaca e per il tempo necessario per l'acquisizione delle immagini video o audio a tal fine effettuate.

Eventuali riprese video che esulano dalle finalità suddette, andranno espressamente autorizzate e regolamentate previo pagamento dei relativi diritti e royalties ove previsti.

Una copia degli eventuali girati dovrà essere trasmessa al PAP per i medesimi usi di quelli sopra citati.

**ART.11
CESSIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

È fatto espresso divieto alla ENS di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nel presente Protocollo. Il Protocollo è incedibile e non trasferibile, viene rilasciato in via non esclusiva.

ART. 12
PENALITÀ


Nel caso di annullamento per motivi non dipendenti dal PAP o da cause superiori o di forza maggiore, il PAP si riserva il diritto ad ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse derivare a sé stesso, ai suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza del predetto inadempimento.

ART. 13
FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo o comunque ad esso connessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Parco Archeologico di Pompei

Gabriel Zuchtriegel



E.N.S. Napoli

Rag. Elvira Sepe

